

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lucca

SENTENZA
N. <u>1192</u> <u>2016</u>
Reg. cron. n. <u>558</u> 8
Reg. rep. n. <u>1829</u>
OGGETTO
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)

Il Giudice PICCIOLI GIOVANNI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 00060604/2010 R.G. promossa da

....., domiciliata presso lo studio dell'Avv. POLLONI ROBERTO, che
la rappresenta e difende,

ATTORE

CONTRO

SPA, domiciliata presso lo studio dell'Avv. FATANO
RAFFAELE ANTONIO, AVV. GIANNINI UMBERTO, che la rappresenta e difende,

....., domiciliato presso lo studio dell'Avv. che la rappresenta e difende,

CONVENUTI

CHIAMATA IN CAUSA

SPA, domiciliato presso lo studio dell'Avv. ROBERTO SUTICH, AVV. LUCA
BARBERI, che la rappresenta e difende,

Udienza del 1 giugno 2016.

Sent. 1192/16

Sono presenti i procuratori delle parti i quali insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies

Crou. 5588/16

Rep. 1829

c.p.c. È presente per la IUDANNA l'Avv. Michel Sabatini in sostituzione dell'avv. Luca Barberi.

Il Giudice

Dato atto, pronuncia la seguente sentenza, che viene immediatamente depositata in cancelleria:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1. Risulta dalla prodotta sentenza di patteggiamento che il convenuto contumace _____, promotore finanziario, aveva falsificato la firma dell'attrice trasferendo denaro della stessa su un conto acceso in precedenza presso la _____ Bank, terza chiamata, intestato anche alla moglie dello stesso promotore. Il denaro era stato quindi speso all'insaputa dell'attrice.

L'attrice ha prodotto, a sostegno della sua tesi, diversi documenti, tra i quali spicca la confessione stragiudiziale di cui al suo allegato n. 15, redatta il 22 dicembre 2008, nel cui documento il convenuto Simoni ammetteva di aver effettuato operazioni in strumenti finanziari ad alto rischio senza l'autorizzazione dell'attrice e di aver trasferito, il giorno 5 marzo 2005, a mezzo bonifico e all'insaputa della stessa attrice la somma di € 153.000,00 dal conto della stessa su un conto acceso presso la terza chiamata _____ Bank.

Ancora prima, e precisamente il 31 maggio 2007, il convenuto Simoni aveva sottoscritto una scrittura nella quale si impegnavo a restituire la somma di € 120.000,00 all'attrice.

2. Risultano incontestate le affermazioni di parte attrice secondo le quali il

avrebbe ricevuto dall'attrice la complessiva somma di € 167.262,00 perché fosse investita e che la somma dovuta dal Simoni ammonterebbe a complessivi € 113.262,00. Risultano altresì incontestate le affermazioni secondo le quali all'attrice sarebbero stati consegnati documenti di rendiconto, quelli di cui all'allegato n.4 di parte attrice, non corrispondenti alla realtà e i documenti, quelli di cui all'allegato n. 5, relativi ad una gestione patrimoniale in realtà non esistente.

Si deve ritenere, sul punto, che spettasse a parte convenuta, di fronte alle dichiarazioni sopra indicate, aventi valore confessorio, fornire adeguata prova contraria, che non risulta allo stato esser stata fornita.

Dall'espletata C.T.U. grafologica risulta, inoltre, che le sottoscrizioni dell'attrice relative alle opera, ben 101 firme, non sono riferibili alla stessa, laddove tutte le sottoscrizioni apocriefe sono state effettivamente vergate dalla mano del promotore

3. Ai fini della decisione del presente giudizio rilevante resta, comunque, il costante orientamento della S.C., che muove dall'arresto delle SS.UU. n. 17289/2006, riguardo al valore della sentenza penale, anche di patteggiamento, ai fini della responsabilità nel successivo giudizio civile. Si ritiene, infatti, che il giudice civile che tratti di un procedimento in cui si chiede il risarcimento del danno sulla base di una sentenza di patteggiamento, se vuole discostarsi dal giudizio di adeguatezza già pronunciato implicitamente dal giudice penale, deve spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe chiesto l'applicazione della pena penale ma non sarebbe responsabile civilmente nei confronti del oggetto danneggiato, dovendosi adeguare al giudizio penale laddove non motivi esplicitamente sul punto, e che l'onere



della prova dell'attore nel giudizio civile, se supportato dalla motivazione del giudizio penale, ne risulta fortemente ridimensionato dal forte valore indiziario della sentenza penale, finendo praticamente per scomparire (cfr. Cass. n. 9456/2013).


Nella fattispecie ora in esame ricorrono i presupposti sopra indicati, nel senso che la prodotta sentenza di patteggiamento riporta il capo di imputazione del convenuto _____ per il quale lo stesso avrebbe consegnato all'odierna attrice documentazioni bancarie raffiguranti situazioni fittizie, accendendo a sua insaputa un rapporto presso la _____ Spa al fine di nascondere le illecite operazioni svolte, cointestandolo a _____ e versandovi tramite bonifico dell' 11 aprile 2005 la somma di € 151.300,00 proveniente dal c/c 228624.59 _____ Banca Personale ed effettuando quindi varie operazioni bancarie di trasferimento di liquidità, con ingiusto danno alla (odierna attrice) _____ quantificato in circa € 120.000,00.

Il comportamento del convenuto _____ rimasto contumace, che non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, avvalorata la fondatezza delle pretese di parte attrice.

4. La convenuta Banca _____ s.p.a. afferma, per contro, che la domanda dell'attrice deve essere ritenuta infondata, domandando in primo luogo la rinnovazione della C.T.U. per la pretesa inadeguatezza dell'elaborato. Sul punto si osserva che tale inadeguatezza non risulta sensibilmente apprezzabile. Pur essendo, inoltre, la consulenza grafologica, per sua natura, non esclusiva al fine del decidere, nel presente giudizio rileva prevalentemente il precedente *decisum* in sede penale, alla cui stregua non appaiono apportati sufficienti elementi probatori da parte convenuta.

Riguardo alla prescrizione quinquennale, pur tempestivamente
eccepita dalla convenuta, si osserva che la responsabilità di cui si discute ha
natura contrattuale, in quanto riguarda non illeciti aquiliani bensì specifici
illeciti contrattuali, che sussistono poiché le operazioni dolose poste in essere
dal _____ rientrano pur sempre nell'ambito dell'esecuzione di un rapporto
contrattuale, documentato in all. 1 di parte attrice, onde il termine
prescrizione non era decorso alla data dell'instaurazione del presente
giudizio.

Riguardo al trasferimento del denaro presso la _____ Bank il fatto che
l'attrice, a detta della convenuta, non avrebbe dimostrato l'illiceità del
comportamento del _____ riguardo al trasferimento delle somme, avendo
ella attrice l'onere di provare l'abusivo riempimento "contra pacta" di un
documento firmato "in bianco" potrebbe assumere rilevanza soltanto qualora
si tralasciasse di considerare la già citata confessione stragiudiziale di cui al
doc. 5 di parte attrice e la sentenza n. 138/2010 del Tribunale di Livorno, ove
è contemplata la fattispecie di cui ora trattasi. La prova, pertanto, risulta
fornita, non avendo, viceversa, parte convenuta fornito adeguata prova
contraria.



5. La posizione della terza chiamata _____ Bank S.p.a. muove innanzitutto dalla
constatazione che all'udienza di precisazione delle conclusioni la convenuta
ha domandato, nella parte di conclusioni dedicata alla domanda avverso la
stessa terza chiamata, soltanto di "ritenere l'esclusiva responsabilità di _____
Bank, ovvero concorrente con quella della Sig.ra _____", configurando
ciò, nella prospettazione della terza chiamata, soltanto una domanda di mero
accertamento, non già di condanna. Tale affermazione è condivisibile soltanto

in apparenza. Si rileva, infatti e in primo luogo, che nella fattispecie si tratta di garanzia impropria, non essendo fatto valere nei confronti della terza chiamata la stessa domanda svolta dall'attrice nei confronti dei convenuti, bensì una domanda avente *causa petendi* diversa (cfr. Cass. n. 23306/2014), non verificandosi pertanto l'estensione automatica della domanda dell'attrice alla terza chiamata e dovendo rispondere quest'ultima soltanto nei limiti di quanto espressamente richiesto da parte convenuta.

Si osserva, inoltre, che la qualificazione della domanda come domanda di mero accertamento non può ritenersi soltanto sulla base delle espressioni meramente letterali utilizzate nello spazio graficamente dedicato al *petitum*, apparendo viceversa evidente la presenza dell'espressione "manleva", che indica l'intento della convenuta _____, trasparente anche dal tenore generale degli atti, di ottenere una sentenza di condanna nei confronti della terza chiamata e non soltanto una pronuncia di mero accertamento.

6. Quanto sopra rilevato, nel merito della domanda di garanzia la chiamata Bank ha osservato che la procedura di riconoscimento del cliente è stata falsata dal comportamento illecito del _____ che ha apportato, come risulta dalla prodotta sentenza penale, falsificazioni alla firma della cliente sui moduli della stessa Bank, non facilmente riscontrabili come falsi dagli impiegati.

In particolare, la _____ Bank ha rilevato come l'identificazione del cliente dovesse avvenire in base alla allora vigente Circolare dell'Ufficio Italiano Cambi del 31 gennaio 2000, emanata ai fini della corretta applicazione della legge 197/91 e successive modifiche, in forza della quale l'identificazione poteva avvenire anche attraverso la trasmissione di un

bonifico dalla banca, attestante all'intermediario la necessità di procedere alla identificazione a distanza, come risulta essere concretamente avvenuto nel caso di specie, dove risultano pervenuti alla Bank il modulo di adesione ai servizi sottoscritto in originale oltre alle copie dei documenti di identità della nonché due bonifici di riconoscimento provenienti dal conto della stessa presso la banca. Ne segue che, non essendo la falsificazione percepibile agevolmente ed avendo la Bank applicato le corrette procedure, nessuna censura può essere mossa alla stessa da parte della convenuta, la cui domanda dovrà essere respinta.

7. Dovendo pertanto accogliere soltanto la domanda di parte attrice nei confronti della convenuta banca, si rileva che, in ordine al *quantum*, il danno morale preteso dall'attrice non può essere accordato, neppure equitativamente, in ragione della mancanza di prova, da parte attrice, di particolari pregiudizi materiali o psichici della stessa attrice, ulteriori rispetto alla mera perdita patrimoniale, da ristorarsi con la presente sentenza,

La convenuta banca e il contumace Simoni dovranno così essere condannati, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 113.262,00 in favore dell'attrice, oltre a interessi nella misura legale dalla domanda al saldo effettivo, laddove la domanda spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata non potrà essere accolta.

Le spese, comprese quelle dell'espletata C.T.U., sono infine regolate secondo la soccombenza e come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli, definitivamente pronunciando sulla domanda per cui è causa, così provvede:

1) Condanna il convenuto contumace _____ c. in solido con lo
stesso, la convenuta _____ S.p.a., in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a parte
attrice la complessiva somma di € 113.262,00, oltre a interessi nella
misura di legge dal di della domanda al saldo effettivo;

2) Condanna il convenuto contumace _____ c. in solido con lo
stesso, la convenuta _____ S.p.a., in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle
spese processuali di parte attrice, che liquida in complessivi €
13.430,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre rimborso
forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge;

3) Rigetta la domanda spiegata dalla convenuta _____
_____ S.p.a. nei confronti della terza chiamata Bank
s.p.a.;

4) Condanna la convenuta _____ S.p.a., in
persona del suo legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle
spese processuali di Bank, che liquida in complessivi € 13.430,00
per compensi oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per
legge;

5) Pone le spese di C.T.U. a carico solidale dei convenuti, liquidate
come in atti.

Il Giudice.

Dott. Giovanni Piccioli.



[Handwritten signature]